



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2022, relativo all'aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 maggio 2022, n. 108.

VISTO il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”, ed in particolare l'articolo 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2022, relativo all'aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 “*Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 maggio 2022, n. 108, che ha previsto, all'allegato 1, l'inserimento della tipologia di fertilizzante denominata “*Digestato essiccato*”;

CONSIDERATO che nel predetto decreto ministeriale 1° marzo 2022 è stato riscontrato un mero errore materiale nell'allegato 1 “*Concimi nazionali*”, in relazione alla denominazione del Punto in cui viene inserita la tipologia di fertilizzante denominata “*Digestato essiccato*”;

RITENUTO necessario dover provvedere alla modifica di tale errore materiale;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

1. Nell'allegato 1 "Concimi nazionali" del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 maggio 2022, n. 108, le parole "*Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi*" sono sostituite dalle seguenti: "*Punto 5.2. Concimi organici NP*".

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005